



STATUTO

“ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI CASENTINESI RADIOCOMUNICAZIONI D'EMERGENZA O.D.V.”



DENOMINAZIONE - SEDE E SCOPO

ART. 1 - L'associazione denominata «**ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI CASENTINESI - RADIOCOMUNICAZIONI D'EMERGENZA O.D.V.**» in sigla “ RA.C “ svolge la propria attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche.

ART: 2 - L'associazione ha sede legale in POPPI (AR) ed ha *durata illimitata*. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Art: 3 - L'associazione è apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (lettera D art. 5 Codice del terzo settore);
- *formazione universitaria e post-universitaria* (lettera G art. 5 Codice del terzo settore);
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e

delles attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I art. 5 Codice del terzo settore);

- *radiodiffusione sonora a carattere comunitario*, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lettera J art. 5 Codice del terzo settore);
- *protezione civile* ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lettera Y art. 5 Codice del terzo settore).

Più in particolare, gli scopi dell'associazione sono:

1. Riunire a scopi scientifici e culturali i radioamatori e gli operatori della Banda Cittadina (C.B.)
2. Assistere con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo tutti coloro che si interessano al radiantismo.
3. Dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo esperimenti, prove tecniche, corsi, seminari, incontri con le scuole di ogni ordine e grado.
4. Costituire organo di collegamento fra i propri aderenti e la Pubblica Amministrazione, in particolare per ciò che concerne la disciplina dell'attività radiantistica di Protezione Civile e nelle radiocomunicazioni alternative di emergenza, in tutte le sedi e nelle forme necessarie all'espletamento del servizio.
5. Tutelare gli interessi dei propri aderenti nei confronti di Enti similari ed assisterli nei rapporti della Pubblica Amministrazione.
6. Mantenere relazioni con analoghe associazioni.
7. Preparare operatori radio pienamente autosufficienti in grado di intervenire tempestivamente con specifico addestramento e formazione tecnico-operativa anche nelle richieste di esercitazione da parte delle Autorità preposte.
8. Promuovere esercitazioni teorico/pratiche, anche in collaborazione con altre Organizzazioni di Volontariato.
9. Coordinare e gestire Sale Radio fisse/mobili/portatili
10. Diffondere la cultura delle Radiocomunicazioni di Emergenza anche tra i Volontari delle altre Associazioni di Protezione Civile.
11. Promuovere ed operare nelle Radiocomunicazioni di Emergenza presso gli Enti Locali, le Prefetture e, su richiesta, in collaborazione con il Ministero dell'Interno.

12. Creare sedi operative distaccate, succursali, sezioni, distaccamenti per aiutare a raggiungere gli scopi statutari.

13. Installare e gestire impianti radio ricetrasmittenti, antenne, accessori, ripetitori non presidiati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107 del 19/05/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

PATRIMONIO, FONDO COMUNE, RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4 -Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il fondo comune è costituito da tutte le apparecchiature, radio, antenne, accessori indispensabili all'attività radiantistica.

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- dai versamenti delle quote di iscrizione e di quelle associative annuali;
- da eventuali contributi o convenzioni di Enti Pubblici e Privati;

- da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi da attività di interesse generale indicate nel presente statuto di cui all'art.5 Codice del Terzo settore;
- Proventi delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 Codice del terzo settore;
- da eventuali fondi di riserva costituite dalle eccedenze di bilancio - per i quali l'assemblea dei soci può deliberare il loro investimento per accrescere il patrimonio sociale.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

Art. 5 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. I bilanci si ritengano approvati dall'assemblea dei soci con la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Il bilancio di esercizio (consuntivo) è depositato, entro il 30 giugno, presso il Registro unico nazionale del terzo settore

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

SOCI

Art. 6 - Sono ammessi come soci le persone fisiche, anche minorenni purché ultra-quattordicenni, di ineccepibile moralità che godono dei diritti civili e che abbiano conseguito la licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore o che operino nella banda cittadina (C.B) e sempre che tali concessioni o licenze non siano state revocate definitivamente per cause imputabili alla condotta del titolare e/o che abbiano dato prova di disinteresse e/o disprezzo partecipativo a quelli che sono gli scopi dell'associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

La domanda di ammissione a socio (con l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica, autorizzazione generale, licenza, concessione nonché la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi) sarà accettata dal Consiglio Direttivo che delibererà secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione o diniego motivato (entro 20gg dalla richiesta di ammissione) deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, nel caso di ammissione, a cura dell'Organo Direttivo, nel libro degli associati.

I soci ammessi sono tenuti a versare all'atto dell'ammissione, *escluso i soci minorenni fino al compimento della maggiore età*, la quota di iscrizione che verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - I soci sono tenuti:

- ad uniformarsi alle disposizioni e regolamenti in materia radiantistica
- a rispettare le norme del presente statuto
- a rispettare le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo alla esclusione del socio.

Art. 8 - La qualità di socio si perde per decesso, recesso, esclusione o decadenza. In caso di recesso dimissioni o di decesso, il socio uscente e gli eredi del socio defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune. L'assemblea può in ogni momento procedere alla esclusione del socio per gravi motivi, deliberando con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La decadenza è automatica nel caso di morosità nel pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.



Art. 9 - I soci che sono in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto:

1. A prendere parte alle votazioni nelle assemblee e, se maggiorenne, ad essere eletti negli organi sociali; nel caso di soci minorenni il voto è espresso da coloro che hanno la responsabilità genitoriale.
2. A ricevere la tessera sociale;
3. A servirsi delle apparecchiature dell'associazione.
4. A partecipare alla vita associativa

Ogni socio ha il diritto di esaminare i libri associativi mediante richiesta scritta al Presidente che dovrà rispondere entro 30 giorni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Sono organi dell'associazione:

1. L'assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo ;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 - I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 30 di aprile, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio (anche attraverso sistemi informatici) e mediante affissione nell'albo dell'associazione contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea verrà comunque convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei soci effettivi.

L'assemblea deve essere convocata in Poppi (AR), anche fuori della sede sociale.

Ciascun associato ha un voto.

Art. 12 - L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento della associazione;*
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

Art: 13 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può avere, comunque, diritto a più di tre deleghe.

Art: 14 - L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal vice presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario, e, se ne ricorre il caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle regole ed in genere il diritto dell'intervento all'assemblea. Delle riunioni dell'assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art. 15 - L'assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio e per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

In assemblea straordinaria per le modifiche statutarie e dell'atto costitutivo occorre la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 - Le votazioni assembleari avvengono con la modalità che l'assemblea di volta in volta deciderà.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17 Il consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di sette (7) membri eletti dall'assemblea dei soci; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio, può provvedere alla sua sostituzione attingendo alla lista dei non eletti partendo dal primo o, in mancanza, convocando nuove elezioni.

I consiglieri così nominati durano in carica fino allo scadere del triennio in corso.

Le elezioni di un nuovo consiglio direttivo devono comunque essere senz'altro indette qualora venga a mancare la metà dei consiglieri.

Art. 18 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un vice Presidente, un Cassiere ed un Segretario.

Art. 19 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo e deliberare in ordine dell'ammontare della quota sociale.

Art. 20 - Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva di almeno tre membri (se i consiglieri sono in numero di 5) o di 5 membri (se i consiglieri sono in numero di 7) del consiglio medesimo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le proposte all'Assemblea di esclusione di soci per gravi motivi dovranno essere approvate dall'intero Consiglio Direttivo.

Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Art. 21 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'assemblea dei soci dal presente statuto.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare e procedere pure alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri membri per la direzione amministrativa della gestione o per altri incarichi tecnici determinando i limiti della delega.

Art. 22 - Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'associazione ed a lui è devoluta la firma sociale. *Dura in carica* un triennio ed è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le mansioni spettano al vice Presidente.

Per gli atti di ordinaria amministrazione, che non implicino alcuna responsabilità di fronte ai terzi, il Presidente - sotto la sua personale

responsabilità - può delegare la propria firma ad uno o più Consiglieri ed al Segretario.

Il Presidente può delegare la firma al Cassiere, disgiuntamente o congiuntamente alla propria, nei confronti di Banche, Posta, ecc. presso le quali il Consiglio riterrà di depositare i fondi sociali.

LIBRI

Art. 23 - L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio *Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta al Presidente che dovrà rispondere entro 30 giorni.

VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

Art. 24 - *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari sono assicurati per malattie infortuni e responsabilità civile verso terzi secondo quanto previsto dal codice del terzo settore

Art. 25 - L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

SCIoglimento

Art. 26 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori e delibererà in ordine alle devoluzioni del patrimonio. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre, in assemblea straordinaria il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Ugualmente in caso di trasformazione, fusione, scissione dell'associazione.

I Beni che residueranno dopo l'esaurimento della liquidazione dovranno essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

CONTROVERSIE

Art. 27 - Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Il presente statuto, come pure i regolamenti interni, obbligano tutti i soci.

RINVIO

Art. 29 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

